

# **CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO MPA INVOLUCRO EDILIZIO**

Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera

**2019 – 2028**

## CCL MPA Involucro edilizio – parti



### **Involucro edilizio Svizzera**

Associazione  
per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio  
Lindenstrasse 4  
9240 Uzwil  
T 071 955 70 30  
F 071 955 70 40  
info@gh-schweiz.ch  
www.gh-schweiz.ch



### **Sindacato Unia**

Strassburgstrasse 11  
8021 Zurigo  
T 044 295 15 15  
F 044 295 15 55  
info@unia.ch  
www.unia.ch



### **Sindacato Syna**

Römerstrasse 7  
4601 Olten  
T 044 279 71 71  
F 044 279 71 72  
info@syna.ch  
www.syna.ch

**Contratto collettivo di lavoro MPA Involucro edilizio  
Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera  
(CCL-MPA Involucro edilizia)**

del 20 giugno 2018

concluso tra

**Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera – Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio,  
Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil**

da una parte e

**Sindacato Unia, Strassbruggstrasse 11, 8004 Zurigo**

e

**Sindacato Syna, Römerstrasse 7, 4601 Olten**

dall'altra

3<sup>a</sup> edizione  
Giugno 2018

## Sommario

	<b>Parti contraenti</b>	<b>6</b>
	<b>Preambolo</b>	<b>6</b>
<b>I.</b>	<b>Campo d'applicazione</b>	<b>6</b>
Art. 1	Campo di applicazione territoriale	6
Art. 2	Campo di applicazione aziendale	6
Art. 3	Assoggettamento volontario	6
Art. 4	Obbligatorietà generale	7
<b>II.</b>	<b>Obbligo di pace sociale</b>	<b>7</b>
Art. 5	Obbligo di pace sociale	7
<b>III.</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>7</b>
Art. 6	Provenienza dei fondi	7
Art. 7	Contributi	7
Art. 8	Riscossione del contributo	7
Art. 9	Pianificazione finanziaria e controllo	7
Art. 10	Modifica dell'obbligo contributivo e/o dell'obbligo di prestazione	7
<b>IV.</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>8</b>
Art. 11	Principio basilare	8
Art. 12	Genere delle prestazioni	8
Art. 13	Aventi diritto	8
Art. 14	Rendita transitoria ordinaria	8
Art. 15	Contributo di risparmio LPP supplementare	9
Art. 16	Invalità del beneficiario	9
Art. 17	Decesso del beneficiario	9
Art. 18	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	9
Art. 19	Procedimento di richiesta e controllo	10
<b>V.</b>	<b>Attuazione</b>	<b>10</b>
Art. 20	Fondazione MPA Involucro edilizio	10
Art. 21	Consiglio di fondazione	10
Art. 22	Sanzioni in caso di violazione contrattuale	10
Art. 23	Competenza giuridica	11
<b>VI.</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali</b>	<b>11</b>
Art. 24	Modifica delle disposizioni legali	11
Art. 25	Entrata in vigore e durata contrattuale	11
Art. 26	Regolamentazione transitoria dell'assoggettamento volontario	11
Art. 27	Modifiche del contratto	11
	<b>Firme delle parti contraenti</b>	<b>11</b>

## Leggenda

CCL Involucro edilizio	Contratto collettivo di lavoro per il ramo Involucro edilizio Svizzera
CCL-MPA Involucro edilizio	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera
CO	Codice delle obbligazioni
LAINF	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale
MPA Involucro edilizio	Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera

## Panoramica delle appendici

1	Tabella A: Rendita transitoria (ai sensi dell'art. 14, cpv. 2 CCL-MPA Involucro edilizio)	12
---	---	----

## Indice analitico alfabetico

13

Per ragioni di semplicità il testo che segue riporta solo la forma maschile dei termini quali «datore di lavoro», «lavoratori» ecc. Naturalmente tutte le espressioni sono riferite a persone di ambo i sessi. La semplificazione linguistica è dettata da ragioni di migliore leggibilità.

## Parti contraenti

Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera – Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio, Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil

da una parte e

Sindacato Unia, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurigo

e

Sindacato Syna, Römerstrasse 7, 4601 Olten

dall'altra

Il CCL-MPA Involucro edilizio entra in vigore il 1° gennaio 2019.

## Preambolo

Nella consapevolezza che i lavoratori del settore edilizio, al più tardi a partire dal sessantesimo (60°) anno d'età, affrontano con difficoltà determinati sforzi fisici, ma altresì nella consapevolezza che detti lavoratori, alla luce delle loro conoscenze specialistiche e della loro esperienza, rappresentano una risorsa fondamentale per il settore e per le singole aziende, si rende necessario fornire un modello di pensionamento anticipato, elaborato dalle parti sociali del ramo Involucro edilizio. Questo consenta ai lavoratori interessati, previo accordo con il datore di lavoro, di adeguare e/o di ridurre il proprio grado di occupazione conformemente alle necessità proprie e di quest'ultimo e alle condizioni fisiche.

Le parti convergono di applicare congiuntamente il presente modello ai sensi dell'art. 375b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio (nel seguito Fondazione MPA). La responsabilità per la completa attuazione del CCL-MPA Involucro edilizio compete alla Fondazione MPA.

## I. Campo di applicazione

### Art. 1 Campo di applicazione territoriale

1.1 Il CCL-MPA Involucro edilizio ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

### Art. 2 Campo di applicazione aziendale

2.1 Le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell'involucro edilizio.

Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell'edilizia del soprassuolo come:

- inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all'aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza installazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

2.2 Sono esclusi dal CCL-MPA Involucro edilizio:

- a) il personale commerciale
- b) gli apprendisti;
- c) i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
- d) gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.

### Art. 3 Assoggettamento volontario

3.1 Il personale commerciale, come pure gli azionisti di società per azioni che operano nel Consiglio direttivo aziendale e i soci di società a garanzia limitata che operano nel Consiglio direttivo aziendale possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio dall'azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario, a condizione che lo stesso venga stipulato per l'intera azienda. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.

3.2 I titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo, possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio attraverso la propria azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.

#### **Art. 4 Obbligatorietà generale**

4.1 Le parti, immediatamente dopo l'approvazione e la sottoscrizione del CCL-MPA Involucro edilizio da parte degli organi competenti delle parti contraenti, presentano la domanda di obbligatorietà generale.

### **II. Obbligo di pace sociale**

#### **Art. 5 Obbligo di pace sociale**

5.1 Per la durata del CCL-MPA Involucro edilizio, le parti si impegnano a mantenere la pace sociale per sé, per le proprie sezioni e per i propri membri e in particolare a non adottare né organizzare provvedimenti collettivi che siano d'ostacolo all'attività lavorativa all'interno del settore o nei confronti di singole aziende, per portare avanti richieste relative al modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio.

### **III. Finanziamento**

#### **Art. 6 Provenienza dei fondi**

6.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.

6.2 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Dei contributi si possono utilizzare esclusivamente i valori attuali calcolati sulla base di principi attuariali per finanziare le rendite transitorie maturate nei corrispondenti periodi, eventuali prestazioni per casi di rigore come pure i costi amministrativi della Fondazione.

6.3 Il Regolamento MPA Involucro edilizio disciplina l'attività di controlling nonché il procedimento per garantire il fabbisogno finanziario.

#### **Art. 7 Contributi**

7.1 Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,50% del salario determinante. L'importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo, a condizione che non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.

7.2 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85% del salario determinante.

7.3 È da considerarsi salario determinante il salario soggetto a SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.

7.4 La somma salariale annua complessiva ai sensi dell'art. 7, cpv. 3, eventualmente corretta in base alla somma salariale dei salariati non assoggettati, viene annualmente dichiarata dal datore di lavoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 8 Riscossione del contributo**

8.1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA i contributi complessivi del datore di lavoro e del lavoratore.

8.2 Con scadenza 30 settembre al datore di lavoro vengono addebitati annualmente contributi in acconto pari al 67% dei contributi annui calcolati in base alla somma salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati dell'anno precedente.

8.3 L'importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza il giorno 31 marzo.

8.4 La Fondazione MPA addebita per ogni diffida CHF 100.00 oltre a una mora del 5% a partire dalla data di scadenza.

8.5 Il Regolamento MPA Involucro edilizio disciplina gli altri dettagli concernenti la riscossione del contributo.

#### **Art. 9 Pianificazione finanziaria e controllo**

9.1 Ai fini di garantire un adeguato andamento finanziario sono valide le seguenti regole di base per la pianificazione finanziaria e il controllo:

- a) È necessario elaborare ed effettuare su base periodica analisi statistiche precise sulla struttura di età dei collaboratori nonché sullo sviluppo di quest'ultima.
- b) È necessario che il flusso finanziario sia monitorato in modo costante e sistematico. È altresì necessario richiedere alle parti del CCL-MPA Involucro edilizio l'attuazione di eventuali provvedimenti che dovessero imporsi.

#### **Art. 10 Modifica dell'obbligo contributivo e/o dell'obbligo di prestazione**

10.1 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, le parti del CCL-MPA Involucro edilizio avviano trattative sulle misure necessarie anche durante un periodo contrattuale stabilito.

- 10.2 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Il Consiglio di fondazione è tenuto a notificarlo immediatamente alle parti contraenti.
- 10.3 Le modifiche possono entrare in vigore dopo un periodo di almeno a sei mesi dalla decisione del Consiglio di fondazione, fatto salvi i casi in cui l'urgenza delle stesse non imponga termini più brevi.

#### **IV. Prestazioni**

##### **Art. 11 Principio basilare**

- 11.1 Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili.
- 11.2 Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo a partire dal compimento del sessantesimo anno d'età fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai cinque anni precedenti l'età di pensionamento AVS ordinaria.
- 11.3 I dettagli relativi alla fornitura della prestazione sono disciplinati dal Regolamento MPA Involucro edilizio.

##### **Art. 12 Genere delle prestazioni**

Vengono fornite esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a) rendite transitorie – art. 14 CCL-MPA Involucro edilizio;
- b) contributo di risparmio LPP supplementare – art. 15 CCL-MPA Involucro edilizio;
- c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 18 CCL-MPA Involucro edilizio.

##### **Art. 13 Aventi diritto**

- 13.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL-MPA Involucro edilizio, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- uomini che hanno compiuto il sessantesimo (60°) anno d'età e donne che hanno compiuto il cinquantanovesimo (59°) anno d'età e che
  - riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l'azienda assoggettata e/o che la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
  - per un minimo di 15 anni nell'arco degli ultimi 25 anni e di questi per i 7 anni precedenti alla riscossione delle prestazioni hanno lavorato ininterrottamente in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio, e che hanno rispettato l'obbligo di contribuzione previsto dal CCL-MPA Involucro edilizio e che
  - al momento del ricevimento delle prestazioni, nell'ambito del rapporto di lavoro in vigore, sono abili al lavoro.
- 13.2 Hanno diritto alle prestazioni le persone assoggettate volontariamente ai sensi dell'art. 3, cpvv 1 e 2 CCL-MPA Involucro edilizio, purché siano state assoggettate dalla loro azienda al CCL-MPA Involucro edilizio prima di aver compiuto il 50° anno di età e vi siano rimaste ininterrottamente fino alla corresponsione delle prestazioni. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 26.1 CCL-MPA Involucro edilizio.
- 13.3 Il lavoratore che in seguito a disoccupazione non soddisfa il requisito della durata di sette anni, poiché in tale periodo è stato disoccupato al massimo per due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 CCL-MPA Involucro edilizio, ha diritto a una rendita transitoria invariata. Il Regolamento MPA Involucro edilizio disciplina i dettagli.
- 13.4 Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio, così come pure l'assoggettamento volontario al CCL-MPA Involucro edilizio.
- 13.5 Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avente diritto.

##### **Art. 14 Rendita transitoria ordinaria**

- 14.1 Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.
- 14.2 L'importo della rendita transitoria mensile corrisponde in linea generale al 72% del salario mensile perso e/o al valore massimo ai sensi della Tabella A, all'Appendice 1, corrispondente all'età dell'avente diritto al momento del ricorso alla rendita transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per il pagamento quello inferiore. La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. I dettagli per la determinazione del salario mensile ordinario medio sono stabiliti nel Regolamento MPA Involucro edilizio.
- 14.3 La riduzione dell'orario di lavoro alla base della rendita transitoria rimane valida fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell'avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile estendere la riduzione dell'orario di lavoro, ma non è possibile diminuirla. I dettagli sono stabiliti nel Regolamento MPA Involucro edilizio. In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né ad eventuali rincari né all'incremento salariale annualmente stabilito per le aziende assoggettate al CCL per il ramo Involucro edilizio.



- 14.4 La presentazione della domanda è possibile partendo da una riduzione di almeno il 10% dell'attività lavorativa (riduzione dell'orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell'azienda assoggettata. È parificato a detta riduzione l'avvio di un'attività alternativa, in un'altra azienda assoggettata, che prevede un salario ridotto di almeno il 10%.
- 14.5 La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, l'avente diritto continua a percepire dall'azienda un salario mensile ridotto.
- 14.6 Il Regolamento MPA Involucro edilizio stabilisce qual è il procedimento nel caso in cui il salario mensile ordinario nel corso dei tre anni precedenti al ricorso alla prestazione del CCL-MPA Involucro edilizio abbia subito variazioni significative.
- 14.7 Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subito variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.  
Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 16, cpv. 3 CCL-MPA Involucro edilizio). In tal caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.
- Art. 15 Contributo di risparmio LPP supplementare**
- 15.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla rendita transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP.  
Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste il diritto a una rendita transitoria. L'ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell'obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso.  
Il Regolamento MPA disciplina i dettagli.
- 15.2 Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Per coloro che non sono più affiliati ad alcun istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo e la modalità di versamento.
- Art. 16 Invalidità del beneficiario**
- 16.1 È necessario comunicare all'Organo di applicazione se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'AI prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria.
- 16.2 Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o di infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. Nel caso di un sovraindennizzo ai sensi dell'art. 66, cpv. 2 LPGA, ovvero relativamente alle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni, dell'Assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell'articolo 66, cpv. 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni, dell'Assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.
- 16.3 Nel caso in cui l'avente diritto al momento del verificarsi dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, il soggetto non ha diritto di richiedere una rendita transitoria riferita alla parte di salario prevista per l'invalidità neppure dopo il compimento del sessantesimo (60°) anno d'età. Sono esigibili ulteriori contributi sulla parte valida residua del salario oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale della rendita transitoria.
- Art. 17 Decesso del beneficiario**
- 17.1 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria è necessario che i superstiti lo comunichino immediatamente all'Organo di applicazione. Si richiede di allegare una copia dell'atto di decesso ufficiale.
- 17.2 In caso di decesso del beneficiario della rendita transitoria che ha ridotto il suo orario di lavoro prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto a percepire la rendita transitoria cessa l'ultimo giorno del terzo mese successivo al giorno del decesso o in corrispondenza della data in cui il beneficiario avrebbe raggiunto l'età di pensionamento AVS ordinaria. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le rendite transitorie pagate in eccedenza a causa di notifica tardiva. I relativi dettagli sono stabiliti nel Regolamento MPA Involucro edilizio.
- 17.3 In caso di decesso del beneficiario della rendita transitoria che ha cessato in modo definitivo la sua attività lavorativa prima del raggiungimento dell'età AVS ordinaria, la rendita transitoria verrà pagata ai superstiti, senza alcuna variazione dell'importo, fino alla data in cui il beneficiario avrebbe compiuto l'età AVS ordinaria. I relativi dettagli sono stabiliti nel Regolamento MPA Involucro edilizio.
- 17.4 Se al momento del decesso l'avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o ha fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL-MPA Involucro edilizio.
- Art. 18 Prestazioni sostitutive per casi di rigore**
- 18.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- hanno compiuto il cinquantacinquesimo (55°) anno d'età, ma non hanno ancora raggiunto il sessantesimo (60°) anno d'età,
  - hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio e
  - sono stati espulsi definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro dal ramo Involucro edilizio (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

- 18.2 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come la tipologia e l'importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti.
- 18.3 Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore sia subentrato successivamente al 1° gennaio 2015.
- 18.4 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

#### **Art. 19 Procedimento di richiesta e controllo**

- 19.1 Per ricevere le prestazioni, l'avente diritto deve presentarne richiesta alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione e comprovare contestualmente il suo diritto alla stessa. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione del richiedente che presenta domanda tutta la documentazione necessaria.
- 19.2 Le prestazioni della Fondazione MPA percepite senza che ve ne fosse il diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.
- 19.3 Gli ulteriori dettagli sono stabiliti nel Regolamento MPA Involucro edilizio.

### **V. Attuazione**

#### **Art. 20 Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio**

- 20.1 Le parti convengono di applicare congiuntamente il MPA per il ramo Involucro edilizio ai sensi dell'art. 375b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio (nel seguito Fondazione MPA). L'applicazione complessiva del CCL-MPA Involucro edilizio compete alla Fondazione MPA, che è in particolare autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate al contratto nonché ad avviare procedure esecutive e a presentare reclami in nome proprio e in qualità di rappresentante delle parti contraenti.
- 20.2 La Fondazione MPA può incaricare della realizzazione operativa conforme allo scopo della Fondazione un'organizzazione esterna che ne abbia titolo. In particolare, per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può decidere di stipulare contratti assicurativi o di aderire a contratti già esistenti, nel qual caso deve assumere contemporaneamente il ruolo di stipulante e beneficiaria.
- 20.3 La Fondazione MPA può assegnare a terzi le attività di controllo per l'attuazione del CCL Involucro edilizio, in particolare alle commissioni professionali paritetiche.
- 20.4 Alle istanze di controllo competono l'applicazione delle disposizioni del CCL-MPA Involucro edilizio e l'esecuzione delle seguenti attività:
- a) controlli aziendali presso aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL-MPA Involucro edilizio, in particolare presso le aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare la conformità al campo di applicazione aziendale e personale;
  - b) controlli della contabilità salariale;
  - c) controlli dei singoli contratti di lavoro.
- 20.5 Gli organi di applicazione del CCL Involucro edilizio e del CCL-MPA Involucro edilizio comunicano alla Fondazione MPA, senza esplicita richiesta e immediatamente, qualsivoglia violazione del presente contratto, riscontrata nell'ambito del controllo di attuazione del CCL Involucro edilizio (controllo della contabilità salariale).

#### **Art. 21 Consiglio di fondazione**

- 21.1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Esso costituisce la commissione paritetica e controlla la conformità del CCL-MPA Involucro edilizio ai sensi dell'art. 375b CO.
- 21.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di incaricare di dette attività di controllo organi specializzati.
- 21.3 Il Consiglio di fondazione produce i regolamenti necessari per l'attuazione. Prima della delibera il Consiglio di fondazione ascolta le parti contraenti. Il Regolamento MPA Involucro edilizio (Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera) può essere modificato dal Consiglio di fondazione, fatto salvo per le competenze previste ai sensi dell'art. 10, cpv. 2 del presente CCL-MPA Involucro edilizio, esclusivamente previa approvazione delle parti contraenti.
- 21.4 Il regolamento può disciplinare nel dettaglio i singoli aspetti relativi alla riscossione del contributo, le condizioni della prestazione e l'erogazione delle prestazioni.

#### **Art. 22 Sanzioni in caso di violazione contrattuale**

- 22.1 Le violazioni degli obblighi scaturiti da questo contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione mediante pene convenzionali. È fatto salvo il capoverso 2. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi di controllo e procedurali.
- 22.2 Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo solo parziale dei contributi sono punibili con una pena convenzionale di un importo massimo pari al doppio dell'importo dei contributi mancanti.
- 22.3 L'importo della pena convenzionale dipende dal grado di colpa (stabilito in ogni singolo caso) come pure dalle dimensioni dell'azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza.
- 22.4 Il pagamento della pena convenzionale non esonera in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
- 22.5 Le pene convenzionali e i costi di controllo e di procedimento spettano alla Fondazione MPA e sono da utilizzarsi conformemente allo scopo della Fondazione.

**Art. 23 Competenza giuridica**

- 23.1 La conciliazione delle controversie spetta ai tribunali ordinari.
- 23.2 In caso di incongruenza tra la versione tedesca, la versione francese e la versione italiana del CCL-MPA Involucro edilizio ha validità il testo tedesco.

**VI. Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 24 Modifica delle disposizioni legali**

- 24.1 In caso di modifica delle disposizioni legali che hanno ripercussione sul presente contratto, le parti contraenti avviano a tempo debito le trattative relative a eventuali adeguamenti.

**Art. 25 Entrata in vigore e durata contrattuale**

- 25.1 Il CCL-MPA Involucro edilizio entra in vigore il 1° gennaio 2019.
- 25.2 Il CCL-MPA Involucro edilizio ha durata illimitata. Il CCL-MPA Involucro edilizio può essere disdetto dalle parti contraenti con lettera raccomandata per il 31 dicembre di un anno, rispettando un termine di disdetta di due anni, la prima volta per il 31 dicembre 2028.
- 25.3 Nel caso in cui il CCL-MPA Involucro edilizio venga disdetto e non esteso con assunzione degli obblighi in essere, alla scadenza del termine di disdetta non sarà possibile rivendicare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
- 25.4 Nel caso in cui il CCL-MPA Involucro edilizio non venga disdetto, il suo periodo di validità viene esteso automaticamente per altri due anni.

**Art. 26 Regolamentazione transitoria dell'assoggettamento volontario**

- 26.1 Ai sensi di una regolamentazione transitoria relativa all'art. 13, cpv. 2 CCL-MPA Involucro edilizio, sono considerate aventi diritto anche le persone assoggettate volontariamente nate tra il 1955 e il 1960, purché, in virtù dei capoversi 3.1 e 3.2 CCL-MPA, la loro azienda si sia assoggettata volontariamente al CCL-MPA Involucro edilizio entro il 30.06.2010.

**Art. 27 Modifiche del contratto**


- 27.1 Le singole disposizioni del presente CCL-MPA Involucro edilizio possono essere modificate in qualsivoglia momento dalle parti che hanno stipulato il contratto. Sono fatte salve le disposizioni di legge e gli obblighi delle autorità di sorveglianza della Fondazione MPA.

## Le parti contraenti

Uzwil, Berna, Zurigo, 20 giugno 2018

**Per la Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera – Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio, Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil**

Il presidente



Walter Bisig

Come membro della direzione



Dominik Frei

**Per il sindacato Unia**

La presidente



Vania Alleva

Il vice-presidente



Aldo Ferrari

La co-responsabile del settore artigianato



Bruna Campanello


**Per il sindacato Syna**

Il presidente



Arno Kerst

Il vice-presidente



Hans Maissen

## Appendice 1 al CCL-MPA Involucro edilizio

In vigore dal 1° gennaio 2019

Tabella A: Rendita transitoria (ai sensi dell'art. 14, cpv. 2 CCL-MPA Involucro edilizio e/o punto 4.1.5 Regolamento MPA Involucro edilizio)

Età determinante per la prestazione (1) espressa in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)		Rendita transitoria mensile massima (in %) sul salario mensile determinante per la prestazione (2)
Uomini	Donne	
60/00 - 60/11	59/00 - 59/11	36,0%
61/00 - 61/11	60/00 - 60/11	44,0%
62/00 - 62/05	61/00 - 61/05	54,0%
62/06 - 64/11	61/06 - 63/11	72,0%

(1) ai sensi del punto 4.1.5 Regolamento MPA Involucro edilizio

(2) fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima

## Indice analitico alfabetico

Guida alla consultazione dell'indice analitico alfabetico:

- I numeri indicano l'articolo
- A indica l'appendice

<b>A</b>		<b>Modifica dell'obbligo contributivo e/o dell'obbligo di prestazione</b>	<b>10</b>
Assoggettamento volontario	3	Modifiche del contratto	27
Attività di controllo	20.3	<b>O</b>	
Attuazione	V	Obbligatorietà generale	4
Aventi diritto	13	Obbligo di pace sociale	5
<b>C</b>		<b>P</b>	
Campo di applicazione	1	Pene convenzionali	22.2
Campo di applicazione aziendale	2	Persone non assoggettate	2.2
Campo di applicazione territoriale	1	Periodo della prestazione	11.2
Competenza giuridica	23	Pianificazione finanziaria	9
Consiglio di fondazione	21	Prestazione ridotta	15
Contributi	7	Prestazioni	IV
Contributo di risparmio LPP supplementare	15	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	18
Controllo finanziario	9	Principio basilare	11
Costi di controllo e procedurali	22.5	Procedimento di richiesta e controllo	19
<b>D</b>		Provenienza dei fondi	6
Decesso del beneficiario	17	<b>R</b>	
Diritto	13.4	Regolamentazione transitoria dell'assoggettamento volontario	26
Disposizioni transitorie e finali	VI	Rendita / Prestazione di rendita	14
Durata contrattuale	25	Rendita transitoria	14
<b>E</b>		Rendita transitoria ordinaria	14
Entrata in vigore del contratto	25	Requisiti per il diritto alle prestazioni	13.1
<b>F</b>		Riduzione dell'orario di lavoro - Adeguamento	14.3
Finanziamento	III	Riscossione del contributo	8
Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio	20	<b>S</b>	
<b>G</b>		Salario determinante	7.3
Genere delle prestazioni	12	Sanzioni in caso di violazione contrattuale	22
<b>I</b>		<b>V</b>	
Invalità del beneficiario	16	Violazione del contratto – Sanzioni	22
Istanza di controllo	20.4		
<b>M</b>			
Modalità di versamento	14.5		
Modifica delle disposizioni legali	24		